

Tabella 1 - Legge 227/21 Delega al governo in materia di disabilità

Ambito delle delega	Principi e criteri
<p>a) Definizione delle condizioni di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa del settore</p>	<p>La revisione normativa dovrà anzitutto adottare una definizione di "disabilità" coerente con la Convenzione ONU e dotarsi di strumenti idonei per il suo riconoscimento per la sua graduazione utilizzando gli ICF *e gli ICD**, ma anche ogni altra scala di valutazione consolidata dalla letteratura scientifica e nella pratica clinica. La legge delega introduce due altre definizioni: il "profilo di funzionamento", coerente con gli strumenti indicati nella definizione di disabilità, e la definizione di "accomodamento ragionevole", cioè uno strumento che garantisca l'inclusione anche a persone con disabilità complesse o impreviste. Viene introdotta la separazione fra la valutazione di base e la valutazione multidimensionale più complessa e richiesta per l'elaborazione dei progetti personali, nonché la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per minori e adulti.</p>
<p>b) Accertamento della disabilità e revisione dei processi valutativi di base</p>	<p>Nella valutazione di base sono ricompresi tutti gli accertamenti legati alle minorazioni civili, la cui normativa vigente dovrà essere progressivamente aggiornata secondo la nuova definizione di disabilità. La valutazione di base sarà propedeutica anche agli accertamenti per l'inserimento lavorativo e alla condizione di alunno con disabilità; dovrà inoltre contenere tutte le informazioni utili per la concessione protesiche, per l'individuazione della non autosufficienza, per l'accesso a tutte le agevolazioni, fiscali, tributarie, e quelle relative alla mobilità. La valutazione di base sarà ricondotta a un unico procedimento e sarà affidata l'esclusiva competenza medico - legale a un unico soggetto pubblico, garantendo l'omogeneità sul territorio nazionale. La legge delega fissa i criteri di controllo prevedendo un efficace e trasparente sistema di controllo sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità anche tra le banche dati esistenti.</p>
<p>c) VMD della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato</p>	<p>La legge delega definisce come dovrà essere regolamentata la Valutazione multidimensionale (VMD) della disabilità finalizzata all'elaborazione e realizzazione del progetto personale, che la legge definisce "progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato", fissando principi, criteri guida e contenuti per la sua elaborazione. È prevista l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti sociosanitari e socioassistenziali. La norma pone al centro il ruolo e il coinvolgimento diretto della persona (o di chi lo rappresenta) nell'elaborazione del progetto, tenendo conto anche dei suoi desideri e delle sue aspettative ed è volto anche a migliorare la qualità della vita dell'interessato, a garantire tutti i diritti e le libertà fondamentali, compresa la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza o un'adeguata soluzione abitativa e promuovendo la domiciliarità delle cure. Il progetto dovrebbe indicare gli strumenti, le risorse umane, (professionali, tecnologiche e strumentali, pubbliche e private, (formali e informali) i servizi, le misure e gli accomodamenti ragionevoli. Tutto ciò dev'essere garantito anche quando la persona disabile sia soggetta a una misura di protezione giurica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità. È garantito che il progetto possa essere autogestito (con obbligo di rendicontazione)</p>

Tabella 1

	Sono previsti sostegni e supporti per l' abitare in autonomia, per la vita indipendente e per l'accompagnamento alla deistituzionalizzazione , con la possibilità di riconvertire le risorse destinate all'assistenza in istituti verso servizi di supporto alla domiciliarità alla vita indipendente.
d) informatizzazione dei processi valutativi e archiviazione	A supporto dei processi valutativi è prevista l'istituzione di piattaforme informatiche e la loro interoperabilità con quelle esistenti
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità	La legge delega prevede esplicitamente l' inclusione e l'accessibilità nell'ambito dei servizi pubblici , richiamando anzitutto il rispetto della normativa già vigente in materia. Inoltre, la legge delega prevede che gli obiettivi d' inclusione e di accessibilità entrino nelle disposizioni che incidono su efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché nella programmazione strategica e il piano delle performance delle pubbliche amministrazioni Al riguardo s' introduce una figura dirigenziale preposta a presidiare l'accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni da parte delle persona con disabilità. Le legge delega contempla l'estensione di queste regole anche ai concessionari dei pubblici servizi, ad iniziare dalla Carta dei servizi che dovrà indicare i livelli di accessibilità del servizio erogato. I datori di lavoro pubblici sono poi chiamati a nominare un responsabile del processo d'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.
f) istituzione Garante nazionale della disabilità	La legge delega determina l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità quale organo, indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ha compiti di raccolta delle segnalazioni, vigilanza sul rispetto dei diritti, verifiche, formulazione di raccomandazioni e pareri, e della promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Relaziona annualmente sulla sua attività alle Camere, al Presidente del Consiglio, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	Vengono ridefinite le competenze e si prevede il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone disabili. Per questo potenziamento si prevede l'unico finanziamento certo della legge, pari a 800.000€ a decorre dal 2013
g) disposizioni finali e transitorie	Nelle norme transitorie è introdotta la clausola di salvaguardia , che stabilisce il coordinamento delle norme dei decreti delegati previsti in questa legge con le disposizioni vigenti, facendo salve le prestazioni, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente. L'effettiva realizzazione della legge delega sarà condizionata alle risorse che saranno rese disponibili. Nell'immediato si prevede di raccogliere elementi per individuare i fabbisogni standard, formulare obiettivi di servizio nella prospettiva di poi definire i livelli essenziali di prestazione.

(*) *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*

(**) *Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità*